



Corte dei Conti

Sezione delle Autonomie

N. 8/SEZAUT/2013/INPR

Adunanza del 6 marzo 2013

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle autonomie

Luigi GIAMPAOLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Giuseppe Salvatore LAROSA, Vittorio GIUSEPPONE, Mario FALCUCCI, Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Raffaele DEL GROSSO, Ennio COLASANTI, Maurizio TOCCA, Enrica LATERZA, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBIT A
Supplenti	Consiglieri Rosario SCALIA, Luisa CARRA, Fabio Gaetano GALEFFI, Alessandro PALLAORO Primi Referendari Gianluca BRAGHÓ, Benedetta COSSU Referendari Luigi DI MARCO, Beatrice MENICONI
Consiglieri	Teresa BICA, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 ed in particolare l'art. 7, comma 7, della stessa legge per il quale la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003, n. 2 (G.U. 16 luglio 2003, n. 163) nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. 2 luglio 2008, n. 153);

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il comma 2-*bis* dell'art. 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dall'art. 141 del t. u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Vista la propria deliberazione n. 3/INPR/2011 del 16 giugno 2011, con la quale è stata definita una linea interpretativa coerente del complesso delle norme regolamentari che attribuiscono alla Sezione delle autonomie funzioni di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo e della norma (art. 17, comma 31, del decreto legge n. 78/2009) che intesta alle Sezioni riunite della Corte dei conti l'emanazione di deliberazioni di orientamento generale, cui si conformano le Sezioni regionali di controllo;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza del 6 marzo 2013 con l'iscrizione, all'ordine del giorno, della questione concernente la richiesta dei rendiconti 2012 e il monitoraggio degli enti locali inadempienti all'obbligo di trasmissione telematica dei rendiconti relativi agli esercizi precedenti ai sensi dell'art. 28, comma 6, della legge finanziaria 2003;

Udito il relatore Consigliere Rinieri Ferone

PREMESSO

- ai sensi dell'art. 227 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) nel testo introdotto dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 1 quater, comma 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, gli enti locali di cui all'art. 2 del T.U.E.L. (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate e unioni di comuni), inviano telematicamente, attraverso il sistema SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali), alla Sezione enti locali, ora Sezione delle autonomie, della Corte dei Conti i rendiconti corredati degli altri documenti contabili ivi indicati (comma 6);

- ai sensi dell'art. 227, comma 3, del predetto t.u., il rendiconto è presentato alla ricordata Sezione per il referto di cui all'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, a norma del quale, entro il 31 luglio la Corte riferisce al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti;

CONSIDERATO che

- i dati relativi ai rendiconti, inviati al sistema SIRTEL, sono a disposizione sia della Sezione delle autonomie sia delle Sezioni regionali di controllo, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni;

- a fronte di una sostanziale tempestività nell'invio al SIRTEL dei rendiconti da parte delle Province, i Comuni, invece, fanno registrare rallentamenti del flusso documentale per varie cause, prevalentemente determinate dal numero degli enti tenuti alla trasmissione telematica, anche se la Sezione delle autonomie tende a diluire il periodo dell'invio in un arco temporale di alcuni mesi, all'interno del quale determina distinti sub-periodi di trasmissione in relazione alla popolazione degli enti, prevedendo per i comuni di maggiori dimensioni, dotati normalmente di migliore organizzazione anche qualitativa, il periodo iniziale e dando agli enti minori maggior tempo per organizzare ed effettuare proficuamente l'invio;

- la tardività rilevata nell'adempimento della trasmissione dei rendiconti al SIRTEL, costituisce soprattutto un ostacolo alla congruità dello scopo di ausilio al Parlamento della funzione di referto, rispetto alla fruibilità delle valutazioni in esso contenute nella prospettiva delle decisioni da

assumere nel contesto della complessa articolazione della “sessione” delle politiche di finanza pubblica, che si alimentano anche dei risultati delle analisi sulle gestioni finanziarie degli enti locali;

- con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2012/INPR che qui si intende richiamata nei presupposti e nelle conclusioni, sono già stati esaminati gli aspetti disfunzionali connessi al mancato adempimento dell’obbligo ex art. 227 del T.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

- per il rendiconto relativo all’esercizio 2011 non sembra superato il segnalato problema della tardività, tant’è che alla data del 1 marzo 2013, non avevano provveduto all’invio dei rendiconti al SIRTEL 496 Comuni, dei quali 324 compresi tra gli enti con meno di 3.000 abitanti: precisamente 154 enti con popolazione fino a 999 abitanti e 170 fino a 2.999 abitanti;

- con la modifica all’art. 227 del T.u. richiamato in premessa, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera l) del decreto legge 174/2012, è stabilito che in caso di mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dall’art. 141 del t. u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

- la maggiore coerenza dell’adempimento di rendicontazione, assistito dalla severa sanzione dell’esercizio dei poteri sostitutivi degli organi ordinari, nel rafforzare l’esigenza di tempestività, rende intuitiva la consequenzialità del successivo altrettanto tempestivo adempimento della trasmissione del rendiconto a questa corte con le modalità indicate;

- ferma restando l’auspicabile celerità della ripetuta trasmissione telematica dei rendiconti devono essere diramate le consuete istruzioni circa la trasmissione telematica del rendiconto 2012, precisando in proposito che deve essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it. nel periodo dal 2 maggio al 30 giugno 2013 secondo il calendario indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

- la medesima trasmissione telematica dei rendiconti 2012, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale per i quali la specifica legislazione preveda termini diversi da quello stabilito dell’art. 227 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del predetto, eventuale, diverso termine;

- per gli enti locali compresi nel territorio della Regione a Statuto speciale Valle d’Aosta, per i quali la Regione ha adottato autonomi modelli contabili, diversi da quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, la trasmissione avverrà secondo modalità che saranno successivamente indicate;

- per quanto fin qui considerato è necessario diramare le istruzioni per la trasmissione dei rendiconti, nonché rinnovare l’azione di stimolo e monitoraggio già svolta dalle Sezioni regionali di controllo nei confronti dei Comuni inadempienti, individuati negli elenchi allegati, formati sulla base delle rilevazioni alla data del 1 marzo 2013, intesa a conoscere ed, eventualmente, a promuovere la rimozione delle ragioni dei lamentati ritardi

DELIBERA

ART.1

Adempimenti delle Province e dei Comuni

1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni, debbono inviare alla Sezione delle autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006 e le indicazioni operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell’esercizio 2012, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo il seguente ordine:

- dal **2 al 15 maggio** le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;

- dal **16 al 29 maggio** i Comuni da 3.000 a 19.999 abitanti;

-dal **30 maggio al 12 giugno** i comuni fino a 2.999 abitanti;

-entro **30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto**, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dal più volte ricordato art. 227 t.u.;

2. Entro i predetti termini le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in disavanzo di amministrazione, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle autonomie (in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p. 00195) **in forma cartacea:**

- a) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2012;
- b) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
- c) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- d) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del citato d.lgs. n. 267 del 2000;
- e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;
- f) il quadro dei servizi gestiti in economia.

ART.2

Adempimenti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane, dal **30 maggio al 12 giugno 2013**, devono trasmettere alla Sezione delle autonomie per via telematica il rendiconto dell'esercizio 2012, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194.

ART.3

Adempimenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2012

1. Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2012 devono trasmettere alla Sezione delle autonomie per via telematica, entro il 30 giugno 2013, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

- a) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;
- b) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.

2. Anche dopo decorso il termine del 30 giugno 2013, rimane in ogni caso adempimento non eludibile la trasmissione per via telematica del rendiconto 2012, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto.

3) Il rendiconto da trasmettere, relativo all'esercizio finanziario 2012, dovrà essere corredato della documentazione indicata nel precedente art.1, comma 2.

ART.4

Variazione nei dati relativi ai soggetti accreditati all'invio dei conti.

Gli Enti, per i quali ricorrono ipotesi di variazione nei dati relativi ai soggetti accreditati per l'invio dei conti, devono darne immediata notizia a questa Corte nei modi indicati al punto 3 (modalità di conservazione e modifica dell'account) dell'allegato A al Decreto Interministeriale - Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze - 24 giugno 2004.

ART. 5

Azione di monitoraggio e di stimolo

La Sezione delle autonomie, in relazione ai persistenti ritardi con i quali parte dei Comuni adempie allo specifico obbligo di trasmissione del rendiconto sulla gestione finanziaria al Sistema Informativo di Rendicontazione Telematica Enti Locali, concorda con le Sezioni regionali di controllo nella cui giurisdizione ricadono i Comuni che alla data del 1 marzo 2013 non hanno ancora inviato il rendiconto [2011] al SIRTEL, interventi oltre che a carattere sollecitatorio anche diretti a verificare le ragioni del ritardo e nella prospettiva futura di un recupero di efficienza nell'adempimento.

Il Relatore

F.to Rinieri Ferone

Il Presidente

F.to Luigi Giampaolino

Depositata in segreteria il 15 marzo 2013

Il Dirigente

F.to Romeo Francesco Recchia